

Sostegno temporaneo ed eccezionale in regime “de minimis” alle aziende bufaline che hanno subito la distruzione parziale o totale della mandria a seguito provvedimenti straordinari per il controllo delle malattie infettive della bufala in Regione Campania nel periodo 2017-2021.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2. OBIETTIVI E FINALITÀ.....	2
3. AMBITO TERRITORIALE	3
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	3
5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	3
6. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	3
7. AIUTO EROGABILE	5
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	6
9. CUMULO	7
10. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE.....	8
11. MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI	8
12. TRASPARENZA E ACCESSO	8
13. REVOCA E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE	9
14. MODALITA' DI RICORSO	9
15. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI	9
16. RICHIESTA INFORMAZIONI	9
17. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	9

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione

Regolamento (UE) 3118/2024 della Commissione

Regolamento (UE) n. 429/2016 e s.m.i.,

Regolamento delegato (UE) 689/2020 e s.m.i.,

Regolamento (UE) 620/2021

Regolamento (UE) 1071/2023

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Decreto del Presidente della Repubblica n.184 del 12 aprile 2006

Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015 e ssmmii

Legge Regionale n. 3 del 1° febbraio 2005

Delibera di G.R. n° 626 del 15 novembre 2016

Delibera di G.R. n° 768 del 20 novembre 2018

Delibera di G.R. n° 207 del 20 maggio 2019

Delibera di G.R. n°147 del 24/03/2020

Legge Regionale n. 5 del 29 giugno 2021

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

L'abbattimento di capi bufalini in applicazione di provvedimenti straordinari per il controllo delle malattie infettive della bufala in Regione Campania, a partire dal 2017, ha messo in crisi la filiera e ha provocato danni solo in parte compensati dagli indennizzi concessi. Le aziende che sono state oggetto di abbattimenti hanno dovuto affrontare grosse difficoltà nel ripopolamento e gravi incertezze di prospettiva futura, con situazioni di difficoltà che perdurano tuttora.

Il presente intervento è finalizzato ad assicurare un sostegno temporaneo ed eccezionale alle aziende bufaline che hanno subito la distruzione parziale o totale ("stamping out") della mandria a seguito dell'applicazione delle misure di eradicazione di cui alla Legge Regionale n. 3/2005 e smi "Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania" e relative disposizioni attuative, nel periodo 2017-2021, periodo escluso dai ristori già previsti con l'avviso approvato con DRD 754 del 13/11/2024 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2472/2022.

Tale sostegno è parametrato alla perdita del reddito derivante dalla mancata vendita del latte e viene concesso nei limiti e alle condizioni consentiti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 come modificato dal Regolamento (UE) 3118/2024, che stabilisce le condizioni in base alle quali i piccoli importi di aiuti non sono considerati aiuti di Stato e non devono essere notificati alla Commissione europea (regolamento «de minimis»).

Il presente documento disciplina le modalità per la corresponsione dei suddetti aiuti straordinari in regime “de minimis” per le aziende bufaline che sono state oggetto di abbattimenti nel periodo dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

3. AMBITO TERRITORIALE

I capi per i quali può essere richiesto il ristoro devono provenire da allevamenti con sede operativa nel territorio della Regione Campania.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente avviso è costituita dalla somma di **€ 1.900.000,00** attualmente disponibile a valere su risorse libere regionali sul capitolo U10896 del Bilancio Gestionale regionale 2025-2027, avente ad oggetto: “Contributo straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana in favore delle imprese del comparto bufalino” assegnato alla D.G. per le Politiche Agricole, Alimentarie e Forestali (50.07.00) con Deliberazione di Giunta Regionale del 7 gennaio 2025 n. 1.

Ulteriori stanziamenti per **€ 6.000.000,00**, richiesti, con nota della Direzione Generale Agricoltura prot. n. 260853 del 26 maggio 2025, saranno resi disponibili previa approvazione della Legge regionale di assestamento del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

Il presente avviso è pertanto emanato sotto condizione: in mancanza dell'appostamento in bilancio delle ulteriori risorse la Regione si riserva di ridurre l'intensità del contributo concedibile con criterio di proporzionalità rispetto all'indennizzo massimo spettante come meglio specificato al capitolo 17.

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli aiuti verranno erogati in forma di somma forfettaria agli aventi diritto che ne faranno richiesta tramite istanza di adesione al presente avviso pubblico.

Gli aiuti potranno essere erogati con riferimento agli allevamenti bufalini che hanno subito abbattimento totale o la riduzione della mandria nelle annualità 2017-2018-2019-2020-2021, individuati in base agli elenchi degli allevamenti aventi diritto all'indennizzo trasmessi dal Servizio Veterinario competente per territorio.

6. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

6.1 Condizioni di ammissibilità generali

Per accedere alle provvidenze postulate dalla presente tipologia di indennizzo, **è necessario che i soggetti richiedenti soddisfino alla data di presentazione della domanda**, tutti i requisiti di seguito riportati.

- essere imprese individuali, società o cooperative, iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, attive, impegnate nella produzione primaria (codici ATECO 2007 appartenente alla sezione A Divisione 01, [principale o secondario](#)) – Allevamento animali;
- essere titolari di partita IVA con un codice ATECO 2007 coerente con le suddette attività;
- essere iscritte all'anagrafe delle imprese agricole (SIAN) e titolari di Fascicolo aziendale attivo, sostenuto dalla scheda di validazione aggiornata. Il fascicolo fa fede nei confronti delle Pubbliche generali Amministrazioni, come previsto dall'art. 3 del D.M. 162 del 12.1.2015, che richiama l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
- essere titolari di allevamenti bufalini registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), avere aggiornato i dati in BDN;
- avere sede operativa in Campania;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- essere in regola con la normativa antimafia (D.Lgs.6/9/2011 n.159 - Codice antimafia) e in particolare, attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67, nonché attestare la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate di cui all'art. 84, c.4 e le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 91. La verifica dovrà concludersi entro la liquidazione, salvo le ipotesi di erogazione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi degli articoli 88, comma 4 bis e art. 92, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011.
- non avere subito negli ultimi cinque anni condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648- ter e 648-ter.1 del Codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001;

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 5 penale (estinzione del reato).

Prima dell'emissione del Provvedimento di pagamento sarà verificata la regolarità contributiva del richiedente, ai sensi dell'art. 31, comma 8-quater della Legge n. 98 del 09/08/2013, attraverso l'acquisizione del DURC.

6.2 Condizioni di ammissibilità specifiche

Per accedere agli aiuti in regime “de minimis”, di cui al presente avviso i richiedenti devono essere titolari, in qualità di proprietari o di detentori, di allevamenti (individuati dal codice

ASL) che sono stati oggetto di abbattimenti indennizzabili nell'ambito dei provvedimenti per l'eradicazione dalle malattie infettive della specie bufalina.

La titolarità degli allevamenti dovrà essere verificabile presso la Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).

Gli abbattimenti saranno verificati tramite gli elenchi degli allevamenti aventi diritto all'indennizzo che hanno subito abbattimenti dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 trasmessi dal Servizio Veterinario competente per territorio.

L'indennizzo è riconosciuto al soggetto che risulti titolare dell'allevamento bufalino oggetto di abbattimento nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2021, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, ne conservi la titolarità.

Fanno eccezione esclusivamente i casi di subentro a titolo gratuito da parte di un familiare entro il terzo grado di parentela, intervenuti per successione, donazione o altro atto gratuito, anche mortis causa, a condizione che sia dimostrata la continuità aziendale nella conduzione dell'allevamento, con riferimento a:

- codice aziendale ASL;
- titolarità delle registrazioni BDN;
- verifiche sul fascicolo SIAN inerenti le strutture aziendali.

Sono in ogni caso esclusi dal beneficio i subentri derivanti da atti di compravendita, cessioni onerose o costituzione di nuove imprese, anche se finalizzati alla prosecuzione dell'attività zootecnica all'interno del medesimo allevamento

7. AIUTO EROGABILE

L'aiuto è erogabile sotto forma di aiuto forfettario parametrato al 50% della perdita di reddito derivante dalla mancata vendita del latte determinato utilizzando la metodologia di stima analitica elaborata nell'indagine "Costi medi di produzione del latte di bufala" - ISMEA – dicembre 2023 acquisita con prot. 106410 del 28/02/2024 ed è pari a € 365,00 per capo fino ad un massimo di € 50.000,00.

Per il calcolo dell'indennizzo si fa riferimento al numero di capi di sesso femminile, di età maggiore o uguale a 18 mesi abbattuti tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 quali risultano dagli elenchi degli allevamenti aventi diritto all'indennizzo trasmessi dal Servizio Veterinario competente per territorio. La Regione Campania si riserva di verificare ulteriormente il dato in fase istruttoria o successivamente tramite la verifica dei certificati di abbattimento e tramite dati aggiornati sugli abbattimenti verificabili su BDN.

Inoltre, poiché si prevede di assegnare un ristoro a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di aiuto eccedano complessivamente le disponibilità finanziarie indicate dall'art. 4 si provvederà a ridurre l'intensità del contributo concedibile con criterio di proporzionalità rispetto all'indennizzo massimo spettante.

L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del regolamento «de minimis» a un'impresa unica non può superare euro 50.000 nell'arco di tre anni.

Il sostegno è subordinato alla verifica del limite di cumulabilità consentito con altri aiuti o pagamenti, compresi quelli ricevuti dal beneficiario nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda, corredata da uno o più allegati sottoscritti con firma digitale in corso di validità dal richiedente, a pena di inammissibilità:

- deve essere prodotta attraverso l'applicativo SIARC accessibile al link <https://siarc.regione.campania.it> come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed inviata, esclusivamente tramite applicativo, alla Regione Campania – Direzione Generale politiche agricole, alimentari e forestali”.
- deve essere presentata dal richiedente, accedendo direttamente all'applicativo tramite la propria identità digitale, o tramite un delegato a cui il richiedente conferisce mandato.

Le modalità operative di accesso alla piattaforma e le modalità di delega sono illustrate in dettaglio nel Manuale utente disponibile al link <https://siarc.regione.campania.it>.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- identità digitale SPID di livello 2
- carta di identità elettronica (CIE)
- carta nazionale dei servizi (CNS)

Per la sottoscrizione e trasmissione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa richiedente, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.

L'istanza redatta tramite l'applicativo dovrà essere scaricata in pdf, firmata digitalmente dal richiedente e trasmessa come allegato tramite l'applicativo stesso.

L'istanza dovrà obbligatoriamente riportare l'indirizzo di posta elettronica digitale (PEC) aggiornato e attivo e il codice IBAN intestato al richiedente su cui effettuare i pagamenti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Regione per la mancata corresponsione degli aiuti in caso di inosservanza delle suddette condizioni.

Oltre alla domanda firmata deve inoltre essere trasmessa, nei casi specificati, la seguente documentazione:

- a. Documentazione analitica relativa ai capi abbattuti nel caso in cui si richieda di indennizzare un numero di capi abbattuti differente da quello proposto dall'applicativo sulla base degli atti trasmessi dai Servizi Veterinari, e in particolare:
 - Copia della Dichiarazione di provenienza degli animali (Modello 4), da cui si evinca l'invio degli animali verso un macello individuato ai sensi dell'articolo 44, comma 1 del Reg. UE 594/2023
 - certificazione rilasciata dal Veterinario Ufficiale dello stabilimento di macellazione da cui si evinca l'effettiva avvenuta macellazione dei capi inviati con la corrispondente dichiarazione di provenienza;

- b. Documentazione probante (atti di successione/ donazione) nei casi di subentro previsti.

Si specifica che saranno ammesse esclusivamente le domande di indennizzo generate dal sistema informatico, firmate digitalmente e trasmesse mediante la piattaforma informatica. Il richiedente titolare di diversi Codici Aziendali ASL dovrà presentare un'unica domanda di indennizzo.

Qualora un richiedente dovesse inviare più domande, sarà considerata valida l'ultima domanda pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.

I termini di apertura e chiusura di presentazione delle domande sono indicati con apposito avviso pubblicato istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura: (<https://agricoltura.regione.campania.it>). Al di fuori di detti termini la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che il rilascio delle domande.

9. CUMULO

Il sostegno è subordinato alla verifica del limite di cumulabilità consentito con altri aiuti o pagamenti, compresi quelli ricevuti dal beneficiario nell'ambito di altre misure nazionali o unionali:

- l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica, come definita ai sensi del regolamento 1408/2013 e smi, non può superare euro 50.000 nell'arco di un periodo di tre anni, individuato su base mobile. Qualora l'aiuto concesso superi il massimale non può beneficiare del regolamento «de minimis» nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione all'impresa. All'esito del controllo della Visura «de minimis», che sarà effettuato come di norma sul sistema nazionale RNA, l'aiuto potrà essere riparametrato in base alla reale capienza riscontrata e fino al massimale concedibile secondo il Regolamento «de minimis» di riferimento.
- gli aiuti «de minimis» per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n 717/2014 o del regolamento (CE) n. 2831/2023 fino a concorrenza dei rispettivi massimali a condizione che il richiedente non abbia beneficiato per la produzione primaria di prodotti agricoli di aiuti «de minimis» concessi a norma dei suddetti regolamenti;
- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato, esentati o autorizzati, concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- a seguito della pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili verrà effettuato, attraverso la visura aiuti, il controllo relativo alla capienza «de minimis» del beneficiario rispetto all'importo richiesto nella domanda di sostegno e la verifica della cumulabilità.

L'aiuto potrà essere riparametrato in base alla reale capienza riscontrata e fino al massimale concedibile secondo il Regolamento di riferimento

10. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Verifica di ricevibilità

È la prima fase istruttoria delle domande di sostegno e riguarda la:

- a. presentazione entro i termini e con le modalità previste;
- b. sottoscrizione dell'istanza da parte del richiedente tramite firma digitale;
- c. completezza della stessa in merito alla corretta compilazione;

Istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità)

Riguarda la verifica di completezza e pertinenza della documentazione prevista ed allegata alla Domanda di sostegno e tutte le verifiche finalizzate al:

- a. rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso;
- b. veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), attraverso acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni stesse, nonché il controllo di tutti i dati ed i documenti che siano eventualmente già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.

False dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio comporteranno la decadenza dall'aiuto e la segnalazione all'Autorità giudiziaria del dichiarante.

11. MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI

A seguito di valutazione istruttoria saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura (<https://agricoltura.regione.campania.it>) gli elenchi delle domande: non ricevibili, ammissibili e non ammissibili. Tale pubblicazione ha valore di notifica.

Per le istanze non ricevibili e non ammissibili verrà inviata comunicazione esclusivamente agli indirizzi indicati in domanda.

Decorsi i termini per la presentazione di eventuali osservazioni, e previa conclusione di tutti i controlli istruttori, con successivo provvedimento verrà disposta l'erogazione dell'aiuto a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda e intestato al richiedente.

L'importo sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. carte di credito, carte prepagate, libretti postali, assegni bancari, ecc.). L'Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione su IBAN riferibili a canali di pagamento che non siano riconducibili esclusivamente a conti correnti bancari o postali.

12. TRASPARENZA E ACCESSO

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013 di cui al presente Avviso, l'Amministrazione provvederà alla formazione degli elenchi per la trasmissione degli stessi, con apposita comunicazione, al Responsabile della Trasparenza della Regione Campania per la relativa pubblicazione su

“Amministrazione Trasparente”, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento per il presente Avviso e nel rispetto delle specifiche indicate all’art. 27 del medesimo D.lgs n. 33/2013.

L’impresa interessata potrà richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 (“Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”), nonché del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

13. REVOCA E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE

La Regione Campania si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli anche a campione presso i beneficiari e/o direttamente consultando pubblici registri (es. CCIAA, Fascicolo aziendale, Registro aiuti di stato) per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di adesione al presente Avviso. Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità determina decadenza o revoca dell’aiuto.

14. MODALITA' DI RICORSO

Avverso i provvedimenti di diniego totale o parziale è ammesso presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dal provvedimento definitivo di diniego ovvero dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura: (<https://agricoltura.regione.campania.it>) del provvedimento di liquidazione parziale.

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro-tempore della UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo Dott.ssa Flora Della Valle.

15. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

Il trattamento delle informazioni per le finalità legate alla gestione ed attuazione del presente intervento sono consultabili al link dell’Assessorato all’Agricoltura (<https://agricoltura.regione.campania.it>), al quale è disponibile anche l’Informativa per il trattamento dei dati personali.

16. RICHIESTA INFORMAZIONI

Le richieste di informazioni relative all’avviso e alla presentazione della domanda dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: dq.500700@pec.regione.campania.it.

17. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Campania che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. La Regione si riserva altresì di ridurre l’intensità dell’aiuto in caso di insufficiente disponibilità

finanziaria. In caso di mancata o ridotta corresponsione dell'aiuto, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.